



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 137/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RADIO TELE PORDENONE SRL (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN
TECNICA DIGITALE “TELEPORDENONE TPN”) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 39, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 02/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge regione Friuli Venezia Giulia n. 11, del 11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia, del 10 luglio 2009, con la quale l’Autorità delega il Co.Re.Com. in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”;

VISTO l’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*È vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 6 agosto 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia ha contestato con atto Cont. 02/2014, notificato in data 7 agosto 2014, alla società RADIO TELE PORDENONE SRL, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telepordenone TPN*, la violazione del disposto di cui all’articolo 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005 per la sponsorizzazione del notiziario

messo in onda in diverse giornate nella settimana dal 2 al 7 settembre 2013, per la presenza di un cartello con la scritta *Thomas Thai*.

2. Deduzioni della società

La società RADIO TELE PORDENONE SRL ha fatto pervenire al *Co.Re.Com*, in data 10 settembre 2014, le memorie difensive, nelle quali ha dichiarato che l'inquadratura del cartello con la scritta *Thomas Thai*, durante l'edizione di vari notiziari trasmessi nella settimana dal 2 al 7 settembre 2013, è stata del tutto casuale ed il cartello non riporta riferimenti a loghi o ad attività commerciali ed è privo di indirizzi, ed è stato posto nel retro del monitor, posizionato sul tavolo, nella postazione in cui solitamente siede l'ospite di turno.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società e ha proposto, per le presunte violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva la veridicità di quanto riportato nelle memorie giustificative presentate dalla società, sufficienti ad escludere la sponsorizzazione del notiziario, in quanto la presenza della sola scritta *Thomas Thai*, apposta sul retro di un monitor di una postazione di servizio, inquadrata casualmente durante la trasmissione del notiziario giornaliero, pur se riconducibile ad attività commerciale e priva di elementi identificativi della sua natura promozionale, di per se non integra la violazione del disposto di cui all'articolo 39, comma 5, dlgs 177/05, non essendo dimostrata in atti la sussistenza di un sottostante contratto di sponsorizzazione;

RITENUTO, pertanto, che le casuali inquadrature del cartello con la scritta *Thomas Thai*, posizionato nello studio televisivo per esigenze di servizio e non rimosso immediatamente dopo l'utilizzo, non comportano la violazione dell'art. 39, comma 5, dlgs 177/05 e s.m.i.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

La società RADIO TELE PORDENONE SRL, fornitore del servizio di media *Telepordenone TPN*, con sede legale in viale Venezia 37 - 33170 Pordenone (PN), non ha violato l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria